



COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

REGOLAMENTO
COMUNALE
“UN ALBERO
PER OGNI NATO”

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 3105/2021

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la posa a dimora di un albero per ogni nato nel Comune di Prizzi.
2. Il riferimento normativo è la legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che, pur non prevedendo l’obbligo della posa a dimora di un albero per ogni neonato nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, stabilisce i criteri di massima ai quali attenersi per la stessa.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica nell’ambito del territorio comunale di Prizzi in ragione di ogni neonato residente ovvero di ciascun minore adottato, di sesso maschile o femminile, da famiglia residente nel Comune di Prizzi.
2. L’Ufficio Anagrafe provvederà a certificarne il requisito, desumendolo dai registri dello Stato Civile e dell’Anagrafe comunale.
3. Non sussistendo alcun obbligo di legge, i genitori e le famiglie di tali minori verranno interpellati dagli ufficiali di Anagrafe e Stato Civile circa la loro volontà o meno di consentire la posa a dimora di un albero, avvalendosi del presente Regolamento.

Art. 3 (Modalità di attuazione)

1. L’Amministrazione Comunale individua, con previsione quinquennale, ovvero ogni qualvolta si rende necessario, le aree del territorio comunale da destinare alla posa a dimora degli “alberi neonatali”.
2. A tal fine, saranno prevalentemente utilizzate aree di proprietà comunale o demaniale:
 - a) destinate al rimboschimento;
 - b) già percorse da incendi;
 - c) situate in zone a parco o lungo percorsi destinati alla fruizione turistica del territorio;
 - d) situate all’interno del perimetro urbano in luoghi a verde.
3. Le aree individuate, da destinare alla piantumazione degli alberi neonatali ed attrezzare a parco urbano saranno intitolate “Parco delle nascite”.
4. A tal fine, ci si avvarrà dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ciascuno per le loro specifiche competenze.

Art. 4 (Convenzione)

1. L’Amministrazione comunale potrà stipulare apposita convenzione col Corpo Forestale della Regione Siciliana, affinché ponga a disposizione un quantitativo di esemplari arborei sufficienti allo scopo, consigliandone le tipologie per ciascuna area individuata.
2. Per la piantumazione degli alberi e per la gestione degli stessi l’Amministrazione Comunale si potrà avvalere anche di Associazioni senza scopo di lucro con le quali verranno stipulati appositi protocolli d’intesa e/o alle quali verranno patrocinate le iniziative.

Art. 5
(Scelta delle specie arboree)

1. Nella scelta delle specie arboree verranno privilegiate, tra quelle endemiche del territorio comunale, le più appropriate alla zona prescelta.
2. In un apposito settore del “Parco delle nascite” potrà essere curato l’impianto di nuove specie, mediante ibridazione o sperimentazione condotta su specie tradizionali del luogo.

Art. 6
(Data di piantumazione)

1. La piantumazione degli alberi neonatali avverrà nel corso di una cerimonia pubblica, da effettuarsi il 21 novembre “Festa degli alberi” di ogni anno, a cura dell’Amministrazione Comunale di Prizzi
2. È possibile derogare a tale data, su richiesta motivata degli uffici comunali e degli Enti interessati. In tal caso, i genitori dei neonati ovvero dei bimbi adottati, a cui verranno assegnati gli alberi da piantumare, verranno preventivamente avvertiti.

Art. 7
(Modalità di attribuzione degli alberi)

- a) L’ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune, interpella i genitori dei minori nuovi nati o adottati.
Costoro rilasceranno a tale effetto, debitamente compilata, la dichiarazione scritta di cui al modello allegato “A”, con eventuale indicazione della specie arborea tra quelle in dotazione dell’Amministrazione Comunale.
- b) All’albero piantumato secondo le modalità di cui all’art. 6, verrà apposta una targhetta con il nome della specie arborea ed eventualmente anche del minore a cui esso viene intestato o altro nome di fantasia scelto dai genitori.
- c) Presso l’ufficio Anagrafe e Stato Civile sarà conservata la documentazione planimetrica di tutti gli alberi assegnati, con l’indicazione per nome e cognome dei minori assegnatari.
- d) L’ufficio Anagrafe e Stato Civile è tenuto a fornire informazioni dettagliate circa la tipologia dell’albero e il luogo dove è stato piantato, a richiesta dei familiari del minore assegnatario.
- e) Per l’anno 2021 il regolamento sarà applicato per i nati dal mese di gennaio.

Art. 8
(Entrata in vigore)

- 1.- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2.- Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.